

I DIRITTI FONDAMENTALI COME LIMITE ALLA POLITICA CRIMINALE: CONSIDERAZIONI SULL'INCIDENZA DELL'ORDINAMENTO EUROPEO SUL DIRITTO SANZIONATORIO ITALIANO¹ e ²

*Pietro Sorbello*³

ABSTRACT

European Directive 2014/57/EU on criminal sanctions for market abuse and the “Grande Stevens” case of the European Court of Human Rights draws attention to the need to respect the fundamental right of double jeopardy (*ne bis in idem*). The foundation of fundamental rights inevitably affects the choices of criminal policy at all levels with the need, for the domestic law, to eliminate the duplication of sanctions and adapt the guarantees in proceedings for the imposition of sanctions formally administrative but criminal in substance, according to the Engel criteria. The direct applicability of the Charter of Fundamental Rights of the European Union provides advanced protection mechanisms directing the conduct of any legal practitioner.

¹ Il presente contributo è stato pubblicato sulla Rivista della Guardia di Finanza 6/2014.

² **Como citar este artigo científico.** SORBELLO, Pietro. I diritti fondamentali come limite alla politica criminale: considerazioni sull'incidenza dell'ordinamento europeo sul diritto sanzionatorio italiano. In: **Revista Amagis Jurídica**, Belo Horizonte, Ed. Associação dos Magistrados Mineiros, v. 15, n. 2, p. 223-260, maio-ago. 2023.

³ PhD in *criminal law*. Dottore di ricerca in Diritto Penale. Docente ai Corsi di Diritto Penale dell'Economia presso l'Accademia della Guardia di Finanza. Colonnello nella Guardia di Finanza. *e-mail*: pietrosorbello@hotmail.com

RIEPILOGO. 1 L'europeizzazione del Diritto Penale nazionale. 2 I Diritti fondamentali quali bene da tutelare e limite da rispettare. I meccanismi di garanzia. 3 Il *bis in idem* nell'ordinamento italiano tra previsione legale ed applicazione giurisprudenziale. 4 Il *ne bis in idem* nella giurisprudenza: l'approccio "formale" della Corte di Cassazione e quello "sostanziale" della Corte Europea e della Corte di Giustizia. 5 Conclusioni. Riferimento.

1 L'EUROPEIZZAZIONE DEL DIRITTO PENALE NAZIONALE

Prima del Trattato di Lisbona il diritto penale non rientrava nelle competenze della Comunità europea perché era manifestazione irriducibile della sovranità degli Stati membri⁴. L'espressione diritto penale europeo non descriveva ancora l'odierno significato di un sistema di norme a rilevanza penale adottato in sede europea, ma identificava soltanto la letteratura interessata al rapporto tra diritto europeo e legge penale nazionale alla luce della riconosciuta supremazia del primo sulla seconda e dell'obbligo d'interpretazione conforme⁵.

Tralasciando gli atti adottati nell'ambito del terzo pilastro dell'Unione europea caratterizzato dal tradizionale metodo intergovernativo⁶, tale rapporto è stato spiegato nel senso che il diritto comunitario produce effetti riflessi definibili come

⁴ Per l'approfondimento si rinvia a Grasso (2007a, p. 1 ss.)

⁵ È stato osservato che "la storia del rapporto tra diritto penale ed integrazione europea è segnata dalle contraddizioni. Il diritto penale europeo è caratterizzato, infatti, dall'incontro tra il principio di prevalenza del diritto comunitario e quello di riserva di legge del diritto penale, che determina un universo giuridico paradossale, composto per un verso da norme - quelle comunitarie - prevalenti, ma incompetenti e per altro verso da altre norme - quelle penali nazionali - competenti in via esclusiva, ma subordinate alle prime". Così Sotis (2013, pg. 34). Si veda altresì Grasso (Napoli, 2011, pg. 2.326), nonché Manes; Sgubbi (2007).

⁶ Il riferimento è alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari di cui all'Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, ratificata in Italia con la legge 29 settembre 2000, n. 300. Per l'approfondimento si rinvia a Grasso (2007b, p. 93); nonché a Mariella-Pezzuto (1997, p. 2.381); Nuzzolo-Toschi (2001, p. 1.195); Picotti (2006, p. 615).

interferenze sui sistemi penali nazionali, non direttamente prese di mira dal legislatore comunitario, ma che si producono in seguito alla normale penetrazione delle disposizioni comunitarie negli ordinamenti degli Stati membri. Il carattere riflesso di tali effetti è da porre in relazione alla circostanza che essi non costituiscono l'obiettivo dell'intervento delle previsioni o dei principi sovranazionali, ma si realizzano per l'ordinario operare dei meccanismi giuridici che sovrintendono ai rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento degli Stati membri (GRASSO, 2007a, p. 7).

Sul piano del diritto penale tali effetti possono restringere⁷ o ampliare l'area del penalmente rilevante, fermo in quest'ultimo

⁷ Precisando che alla diretta applicabilità dei regolamenti consegue che la loro applicazione nei confronti dei singoli non abbisogna di alcun atto di ricezione nel diritto interno, nella sentenza 02.02.1977, causa 50/76 (Amsterdam Bulb), la Corte di giustizia affermò che “dal punto di vista del diritto comunitario, la sorte della disposizione penale interna dipende da quella delle disposizioni il cui rispetto essa è intesa a garantire. In altre parole, la disposizione penale è compatibile con il diritto comunitario qualora la norma primaria cui è collegata sia essa stessa compatibile con tale diritto”. Ed ancora, quanto alle direttive c.d. *self executing*, nella sentenza 05.04.1979, causa 148/78 (Ratti), la Corte stabilì che “il giudice nazionale, cui il singolo amministrato che si sia conformato alle disposizioni di una direttiva chieda di disapplicare una norma interna incompatibile con detta direttiva non recepita nell'ordinamento interno dello Stato inadempiente, deve accogliere tale richiesta se l'obbligo di cui trattasi è incondizionato e sufficientemente preciso [...] dopo la scadenza del termine stabilito per l'attuazione di una direttiva, gli Stati membri non possono applicare la propria normativa nazionale non ancora adeguata a quest'ultima - neppure se vengano contemplate sanzioni penali - a chi si sia conformato alle disposizioni della direttiva stessa”. In senso conforme operano i diritti riconosciuti dall'ordinamento europeo, ad esempio le libertà fondamentali in materia di circolazione, che integrano la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. Sul tema si segnalano le sentenze 22.11.1983, causa 271/82 (Auer), in cui la Corte di giustizia affermò che “il singolo può far valere di fronte al giudice nazionale le disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata o attuata in modo incompleto dallo Stato membro interessato”; 30.11.1995, causa 55/94 (Gebhard), in cui la Corte ribadì che le libertà fondamentali possono essere ostacolate o scoraggiate da provvedimenti nazionali solo se applicati “in modo non discriminatorio, giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico, idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento”; 06.03.2007, cause riunite 338/04, 359/04 e 360/04 (Placanica) e, da ultimo, 16.02.2012, cause riunite 72/10 e 77/10 (Costa e Cifone) nell'ambito delle quali la Corte di giustizia è più volte ritornata sull'incompatibilità della normativa italiana in materia di scommesse sportive e le libertà fondamentali di stabilimento e prestazione di servizi.

caso il necessario rispetto del principio di legalità che costituisce un limite all'espansione del diritto penale in assenza di un'espressa copertura lega⁸.

Ancor prima dei mutamenti istituzionali apportati dal Trattato di Lisbona, fu la Corte di giustizia a scardinare gradualmente l'idea che per la tutela dei beni giuridici "nati dall'attività normativa in relazione soprattutto alla creazione del mercato unico e all'affermazione delle libertà fondamentali" (GRASSO, 2007a, p. 55) la Comunità europea non potesse richiedere l'adozione di sanzioni penali per la protezione degli interessi comunitari. La tappa fondamentale di tale processo si ebbe con la sentenza 13.09.2005, causa 176/03 (Commissione c. Consiglio dell'Unione Europea) pronunciata dalla Corte di giustizia investita dalla Commissione per l'annullamento della decisione quadro 2003/80/GAI del 27 gennaio 2003, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale⁹. Nel decidere la questione, la Corte applicò la teoria dei poteri impliciti: sebbene

⁸ Nell'ambito di un procedimento penale una direttiva invocata nei confronti di un soggetto dalle autorità di uno Stato non può avere come effetto di determinare o aggravare la responsabilità penale indipendentemente da una legge interna adottata per la sua attuazione. In particolare, nella sentenza 05.07.2007, causa 321/05 (Kofod) la Corte di giustizia ribadì che "il principio della certezza del diritto osta a che le direttive possano, di per se stesse, creare obblighi in capo ai singoli. Le direttive non possono quindi essere fatte valere in quanto tali dallo Stato membro contro singoli". Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che l'obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale non può legittimare l'integrazione della norma penale interna quando una simile operazione si traduca in una interpretazione *in malam partem*. Così Cass. pen., Sez. unite, 25.06.2009, n. 394, in *Dir. pen. proc.*, 4/2010, pag. 433, con nota di Maiello, *La confisca per equivalente non si applica al profitto del peculato*.

⁹ La Commissione contestò qui la base normativa scelta dal Consiglio per imporre agli Stati membri l'adozione di sanzioni penali a carico degli autori di reati contro l'ambiente, ritenendo che anziché al metodo intergovernativo del terzo pilastro il corretto fondamento normativo di tale obbligo dovesse individuarsi, nell'ambito del primo pilastro, all'art. 175, primo comma, del Trattato, sulla base del quale la Commissione aveva già presentato una proposta di direttiva il cui scopo, ai sensi dell'art. 1, era quello di "garantire un'applicazione più efficace della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente attraverso la fissazione di una serie minima di fattispecie di reato comuni a tutta la Comunità".

in via di principio la legislazione penale non rientra nella competenza della Comunità, quest'ultima constatazione non può tuttavia impedire al legislatore comunitario, allorché l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri e che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme in materia di tutela dell'ambiente.

Il quadro giuridico definito dal Trattato di Lisbona offre diverse basi legali per sviluppare una normativa penale europea nei termini di seguito sintetizzati.

Ai sensi dell'art. 4, secondo comma, lett. j) del TFUE, l'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia la cui disciplina è prevista al successivo Titolo V. Tra le disposizioni generali ivi contenute, secondo l'art. 67 "l'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri". A tal fine essa "si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità [...] attraverso [...] se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali". Conformemente all'art. 69 l'intervento sul diritto penale sostanziale degli Stati membri deve, infatti, essere necessario e le iniziative legislative in materia devono rispettare il principio di sussidiarietà¹⁰. Altre disposizioni sono poi contenute al successivo Capo IV, relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale fondata, ai sensi dell'art. 82, "sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie [nonché sul] ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui [...] all'art. 83".

¹⁰ In maniera opportuna è stato segnalato che l'indispensabilità dell'intervento in materia penale non si riferisce alla tutela di un bene giuridico bensì all'attuazione efficace di una politica dell'Unione in applicazione di un "paradigma del diritto penale normativista". In questi termini Mannozi e Consulich (2006, p. 899).

La *prima ipotesi* di competenza penale dell'Unione europea è disciplinata proprio all'art. 83, primo comma, a norma del quale

il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalità sono: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

Si tratta delle forme più gravi di criminalità che non costituiscono un numero chiuso perché il medesimo articolo prevede che “in funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo”.

La *seconda ipotesi* è quella prevista all'art. 83, comma due, in forza del quale

allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione [...].

Proprio perché non elenca reati specifici, ma pone precisi criteri giuridici come prerequisito per l'adozione di misure,

il secondo comma dell'art. 83 rappresenta la più significativa previsione di competenza penale dell'Unione europea¹¹. Anche in questo caso, analogamente al primo comma, la competenza penale è però esercitata indirettamente, attraverso direttive che vincolano lo Stato membro “per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”¹². Tale circostanza esclude ancora la configurabilità di un sistema penale europeo nella misura in cui l'assenza della diretta applicabilità connaturata alle direttive richiede l'intermediazione dei sistemi penali nazionali¹³.

La *terza ipotesi* è infine contemplata al successivo art. 86, commi primo e secondo, in base al quale

per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust^[14]. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo. [...]. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati

¹¹ Sulla base giuridica dell'art. 83, secondo comma, è stata adottata la Direttiva 2014/57/UE del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, efficace a far data dal 3 luglio 2016.

¹² Quanto alle modalità di esercizio di tale competenza si veda Bernardi (2013, p. 69 ss.).

¹³ In questi termini Grasso (2011, p. 2348 ss). L'art. 83 attribuisce quindi all'Unione europea una competenza penale autonoma ed indiretta nella misura in cui sono determinati “contenuti e forme delle scelte di penalizzazione concretamente effettuate dal legislatore interno, attraverso la previsione di obblighi di penalizzazione e indicazioni vincolanti circa la tipologia e la misura della pena”. Così Sicurella (2011, p. 2.571). È stato poi evidenziato che tali obblighi di criminalizzazione non soltanto limitano “la discrezionalità del legislatore nella selezione delle condotte punibili e nella determinazione delle relative sanzioni” ma esproprierebbero altresì il legislatore “anche delle sue prerogative di non esercitare il potere punitivo” o di rivedere la scelta della pena. Così Viganò (2011, p. 2.650). In senso contrario, in applicazione della c.d. teoria dei controlimiti, si veda Sotis (2013, p. 51).

¹⁴ Sul punto si segnala la proposta di regolamento del Consiglio n. COM(2013) 534 finale, che istituisce la Procura europea, presentata dalla Commissione europea il 17.07.2013. Per l'approfondimento si rinvia a Kostoris (2013, p. 4.738).

che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.

Per essere “obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri” la scelta del regolamento suggerisce che, limitatamente alla tutela degli interessi finanziari, l'Unione europea disponga di una competenza penale da esercitare direttamente, anche mediante la definizione delle fattispecie penalmente rilevanti¹⁵.

Nonostante il dato letterale (reati “quali definiti dal regolamento”), la dottrina non è però concorde nel ritenere che l'art. 86 legittimi una competenza penale diretta in materia di tutela degli interessi finanziari. A fronte di un orientamento possibilista (in merito si veda PICOTTI, 2004, p. 80) si registrano, infatti, posizioni diametralmente opposte¹⁶, intermedie¹⁷ e di chi segnala come “allo stato le fattispecie penali siano oggetto soltanto di progetti di

¹⁵ I più importanti sviluppi del diritto penale europeo si ebbero proprio nell'ambito della tutela degli interessi finanziari, a partire dalla sentenza c.d. del “mais greco” del 21.09.1989, causa 68-88 (Commissione c. Repubblica Ellenica) con la quale la Corte di giustizia, stabilì che le violazioni del diritto comunitario devono essere punite nei Paesi membri con sanzioni analoghe a quelle previste per le violazioni del diritto interno simili per natura e gravità e comunque effettive, adeguate alla gravità del fatto e dissuasive. Fu qui applicato il principio di assimilazione attualmente previsto, con specifico riferimento alla frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, all'art. 325, secondo comma, del Trattato. Nel medesimo ambito si segnala inoltre l'adozione del Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità. Significativo è il considerando n. 10 al Regolamento in base al quale “alla luce del principio *ne bis in idem* occorre prevedere, nel rispetto dell'*acquis* comunitario e delle disposizioni previste dalle normative comunitarie specifiche esistenti [...] adeguate disposizioni per evitare il cumulo delle sanzioni pecuniarie comunitarie e delle sanzioni penali nazionali irrogate per gli stessi fatti alla stessa persona”.

¹⁶ Su tutti Grasso (2011, p. 2.344), per il quale “la previsione di un intervento diretto in materia penale risulterebbe eversiva degli attuali rapporti tra diritto dell'Unione europea e diritto penale e richiederebbe una base giuridica chiara e non ambigua che non può essere certamente costituita dall'art. 86”.

¹⁷ Si riferisce ad una competenza penale “quasi diretta” Sotis (2013, p. 54).

riavvicinamento e non di unificazione”¹⁸, circostanza confermata dalla diversa base giuridica dell’art. 325, prescelta nella proposta di Direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale dell’11.07.2012¹⁹.

A dispetto delle diverse posizioni, è unanimemente condiviso che i mutamenti istituzionali e la giurisprudenza eurounitaria hanno ormai scardinato la concezione di un diritto penale impermeabile al processo d’integrazione europea che condiziona le scelte di politica criminale²⁰. L’allocazione della pena, tuttavia, non è condizionata soltanto dagli obblighi europei²¹ perché deve altresì rispettare i diritti fondamentali²², come ricorda la sentenza “Grande Stevens” della

¹⁸ Così Manacorda (2014), il quale rileva che l’art. 2 della citata proposta di Regolamento per l’istituzione della Procura europea COM(2013) 534 final del 17.07.2013 “sembra propendere per tale ultima soluzione”, laddove precisa che per “reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione” si intendono “i reati previsti dalla direttiva 2013/xx/UE [in corso di adozione], quale attuata dalla legislazione nazionale”.

¹⁹ A conferma del ruolo particolare riconosciuto alla tutela degli interessi finanziari, l’art. 325 consente “una armonizzazione delle disposizioni penali in materia di protezione degli interessi finanziari svincolata da quei limiti posti dall’art. 83”. In questi termini Grasso (2011, p. 2.347). Si segnala, tuttavia, che nella Risoluzione legislativa del 16 aprile 2014 sulla medesima proposta di direttiva, il Parlamento europeo ha approvato un emendamento che individua invece la base normativa nel citato art. 83, secondo comma.

²⁰ Intesa quale insieme delle valutazioni e misure aventi lo scopo di abbassare il numero delle offese all’ordinamento giuridico-penale, che si sviluppa verso un piano di razionalità strumentale ed i cui principi attengono alla scelta ed alla strutturazione di mezzi appropriati per fini predeterminati. Così Pulitanò (1985, 1985, p. 3 ss.).

²¹ Sul punto si rinvia a S. Manacorda, “*Dovere di punire?*” *Gli obblighi di tutela penale nell’era della internazionalizzazione del diritto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4/2012, pag. 1364.

²² Il considerando n. 27 della direttiva 2014/57/UE del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, prevede che “la direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali, quali riconosciuti nel TUE. In particolare, dovrebbe essere applicata con il dovuto rispetto del [...] diritto di non essere giudicato o punito due volte in procedimenti penali e per lo stesso reato [art. 50]”. Adottata in forza del citato art. 83, secondo comma, al considerando n. 5 essa riconosce che “l’adozione di sanzioni amministrative da parte degli Stati membri si è finora rivelata insufficiente a garantire il rispetto delle norme intese a prevenire e combattere gli abusi di mercato” e, pertanto, si impone agli Stati membri il

Corte europea dei diritti dell'uomo che ha recentemente condannato l'Italia perché la disciplina nazionale in materia di abusi di mercato, caratterizzata da una duplice sanzione per il medesimo fatto, viola, tra l'altro, l'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (di seguito CEDU)²³.

2 I DIRITTI FONDAMENTALI QUALI BENE DA TUTELARE E LIMITE DA RISPETTARE. I MECCANISMI DI GARANZIA

Sebbene ragioni di brevità non consentano una riflessione sul fondamento teorico dei diritti fondamentali²⁴ basti accennare che le sue radici sono collegate alla dottrina del giusnaturalismo in base alla quale, a prescindere dall'autorità che emana la singola legge e le conferisce una determinata configurazione storica o positiva, il diritto ha un fondamento naturale e agli individui sono connaturati diritti inalienabili²⁵.

ricorso alla pena per le forme più gravi di abuso di mercato. Sul punto è stato rilevato che la direttiva “può oggi essere a buon diritto assunta al rango di vero e proprio paradigma del processo di europeizzazione della disciplina penale del sistema finanziario”. (FOFFANI, 2013, p. 305).

²³ Sia qui consentito rinviare a Sorbello (2015), Atti del Convegno “*Le sanzioni penali per le persone fisiche e giuridiche nella prospettiva interna, europea ed internazionale*”.

²⁴ Sulla questione si rinvia a Bobbio (1965, p. 302), nonché a Ferrajoli (2010, p. 11 ss.).

²⁵ Significativo il mito greco della giovane Antigone che sfida il potere fino alla morte pur di assicurare al corpo del fratello Polinice la sepoltura che Creonte, il re di Tebe, non vuole concedere per motivi politici: “i tuoi bandi io non credei che tanta forza avessero da far sí che le leggi dei Celesti, non scritte, ed incrollabili, potesse soverchiare un mortal: ché non adesso furon sancite, o ieri: eterne vivono esse; e niuno conosce il dí che nacquero”, richiamato in Fassò (1964, p. 6). Nello stesso solco si collocano la Dichiarazione di indipendenza delle colonie americane del 4 luglio 1776, che chiama il popolo a “prendere, tra le potenze della terra, il posto separato ed eguale al quale le leggi della natura e divine gli danno diritto”, e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789, recante l'affermazione dei “diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo”, richiamate in Ardesi (1999, p. 83 ss.). Per esprimere appieno il significato dei diritti fondamentali occorre rinviare a Kant per il quale “in

Nonostante il diverso approccio giuspositivista individui il “fondamento dei diritti fondamentali” nella loro fonte interna o internazionale, la protezione dei diritti fondamentali rimase per lungo tempo relegata tra le Costituzioni dei singoli ordinamenti statali, rappresentando al tempo stesso vincolo e limite alla legislazione ordinaria²⁶. In particolare, i principi fondamentali iscritti agli articoli da 1 a 12 della nostra Costituzione e nella parte prima sui diritti e doveri dei cittadini

caratterizzano l’ordinamento costituzionale [e] i valori elencati assumono in tal modo una valenza giuridica di tale essenzialità, da poter affermare che la stessa organizzazione dei pubblici poteri sia prevalentemente funzionale al loro svolgimento ed alla loro attuazione. La persona, nel suo patrimonio identificativo irretirabile, costituisce il soggetto attorno al quale si incentrano diritti e doveri²⁷

fatto di associazione di popoli della terra si è progressivamente pervenuti a tal segno, che la violazione del diritto avvenuta in un punto della terra è avvertita in tutti i punti, così l’idea di un diritto cosmopolitico non è una rappresentazione fantastica di menti esaltate, ma il necessario coronamento del codice non scritto”. Così Kant (1991, p. 53 ss.).

²⁶ Secondo Ferrajoli (2010, p. 15 ss.), “nelle democrazie dotate di costituzione rigida e del controllo giurisdizionale di costituzionalità, perché le norme siano valide non basta il rispetto delle forme della loro produzione. E’ necessaria altresì, per la loro validità sostanziale, la compatibilità dei loro significati con quelli espressi dalle norme costituzionali. Queste norme, con le quali vengono positivizzati diritti fondamentali e principi di giustizia, investendo la sostanza delle norme prodotte, possono ben essere chiamate norme sostanziali sulla produzione. Ed esprimono quella che possiamo chiamare la dimensione sostanziale o costituzionale della democrazia, dato che dettano limiti e vincoli di contenuto ai poteri altrimenti illimitati della maggioranza”.

²⁷ Dalla relazione *I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, predisposta in occasione dell’incontro della delegazione della Corte costituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia, Varsavia, 30-31 marzo 2006, in <www.cortecostituzionale.it>, nella quale si rileva che “nell’uso corrente diritti umani, diritti inviolabili, diritti costituzionali e diritti fondamentali sono termini utilizzati in modo promiscuo ma equivalente, e stanno di indicare diritti che dovrebbero essere riconosciuti ad ogni individuo in quanto tale”.

Questo, secondo il bilanciamento previsto all'art. 2 della Costituzione²⁸. Il rispetto dei diritti fondamentali è assicurato anche da successive disposizioni costituzionali che ne garantiscono la prevalenza rispetto alla legislazione ordinaria quali il meccanismo di adeguamento automatico al diritto internazionale generalmente riconosciuto, previsto dall'art. 10 che attribuisce alla consuetudine internazionale lo stesso rango di una legge costituzionale²⁹, nonché l'obbligo di conformità della legislazione ai "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" di cui all'art. 117, primo comma³⁰.

Soltanto dopo il secondo conflitto mondiale i diritti fondamentali si affermarono anche livello internazionale. In particolare a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, giuridicamente non vincolante, ma dai contenuti³¹ (divenuti) vincolanti perché trasformati nel tempo

²⁸ In forza di tale articolo "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Accanto ad una concezione di tipicità dei diritti inviolabili, tale articolo "implicitamente convalida una concezione di categoria aperta dei diritti inviolabili che, superando gli steccati del diritto positivo, fungerebbe da valvola di costante adeguamento giurisprudenziale dell'ordinamento vigente alle sopravvenute esigenze reali della società ed ai correlati mutamenti della coscienza sociale". Così Risi (2014, p. 387 ss.).

²⁹ Sull'istituto si rinvia a Conforti (2006, p. 286 ss.).

³⁰ Come sostituito dall'art. 2 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

³¹ La Dichiarazione elenca i diritti alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona; la libertà dalla schiavitù e dalla servitù; dalla tortura e da trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti; il diritto ad essere riconosciuto come persona di fronte alla legge; all'eguaglianza di fronte alla legge e all'eguale protezione di ogni individuo da parte della legge; il diritto a una tutela giuridica in caso di violazione dei diritti fondamentali; il diritto a non subire arresto, detenzione ed esilio arbitrari; il diritto ad un processo pubblico ed equo per gli imputati di un reato, il diritto alla difesa, alla presunzione d'innocenza, e a non essere condannati in base a leggi penali retroattive; il diritto alla riservatezza, ossia la libertà da ingerenze arbitrarie nella sfera privata e alla tutela giuridica contro tali ingerenze; la libertà di movimento e di residenza all'interno di un paese e il diritto di poter uscire da qualsiasi nazione e quello di tornare nel proprio paese d'origine; il diritto d'asilo; il diritto ad avere una nazionalità, a non esserne arbitrariamente privati e a cambiarla; il diritto di sposarsi e di formare una famiglia; il diritto all'eguaglianza tra uomo e donna nel matrimonio

in diritto consuetudinario o richiamati in Trattati a livello universale o regionale. Tra questi si segnalano la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata dal Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950³², i due Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1966 e, da ultimo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000³³, ciascuno dei quali prevede meccanismi di garanzia del rispetto dei diritti fondamentali, ma “quelli esistenti a livello regionale sono talora più avanzati rispetto a quelli tendenzialmente universali^[34] [per la] maggiore omogeneità di carattere politico, culturale e sociale degli Stati, che favorisce una loro concezione comune dei diritti umani”

e nello scioglimento del matrimonio; il diritto alla proprietà e a non esserne arbitrariamente privati; alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; alla libertà di opinione, di espressione, di associazione (e non associazione). Essa comprende anche diritti economici e sociali quali il diritto alla sicurezza sociale, al lavoro, alla libera scelta di un impiego e alla tutela contro la disoccupazione, ad una retribuzione equa e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, il diritto di associazione sindacale e quello al riposo e al tempo libero, ad un tenore di vita atto a garantire la salute e il benessere dell'individuo e della sua famiglia, il diritto all'istruzione e alla libera partecipazione alla vita culturale. Per questa ricognizione si rinvia a Henkin (1993).

³² Per l'approfondimento si rinvia a Bartole; Sena; Zagrebelsky (2012); Manes (2011), Viganò (2007a, p. 42); Villani (2012).

³³ La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea fu proclamata solennemente a Nizza nel 2000. Dopo essere stata modificata, fu nuovamente proclamata nel 2007 senza ancora assumere carattere vincolante. L'adozione del progetto di Costituzione per l'Europa, sottoscritto nel 2004, avrebbe conferito alla Carta un carattere vincolante, ma il fallimento del processo di ratifica ha fatto sì che rimanesse una mera dichiarazione di diritti sino all'entrata in vigore, il primo dicembre 2009, del Trattato di Lisbona a seguito del quale è diventata vincolante. Ancor prima del riconoscimento di tale vincolatività, tuttavia, nella sentenza 06.03.2001, causa C-274/99 (P. Connolly c. Commissione), la Corte di giustizia affermò che “i diritti fondamentali sono parte integrante dei principi giuridici generali dei quali la Corte garantisce l'osservanza. A tal fine, quest'ultima si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri oltre che alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito” (punto 37).

³⁴ Ad esempio l'art. 41 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici incentra il meccanismo di controllo sul Comitato dei diritti umani, la cui procedura si conclude con una constatazione che ha una mera efficacia di raccomandazione rivolta allo Stato.

(MAZZESCHI, 2013)³⁵. Benché i contenuti convergano³⁶, le Carte europee promanano da ordinamenti giuridici diversi che prevedono meccanismi differenti per ottenere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati: mentre all’attuazione della CEDU e dei relativi protocolli aggiuntivi³⁷ è preposta la Corte europea per i diritti umani, l’interpretazione della Carta dei diritti fondamentali è rimessa alla Corte di giustizia.

La prima caratteristica del meccanismo di garanzia previsto dalla CEDU è che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 35, la Corte può essere adita oltre che agli Stati contraenti anche “da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli [previo] esaurimento delle vie di ricorso interne [...]”³⁸ e quindi dopo che si è formato il giudicato. Una volta pronunciata, la sentenza vincola gli Stati membri perché ai sensi dell’art. 46, primo comma, della CEDU “le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti” ed il rispetto di tale impegno trova una copertura nel citato art. 117, primo comma, della Costituzione così forte da rimettere in discussione lo stesso

³⁵ Per l’approfondimento si veda anche Butturini (2009).

³⁶ Ai sensi dell’art. 53, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali “laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione [...]”.

³⁷ Alla CEDU seguirono 14 Protocolli aggiuntivi che hanno ampliato la gamma dei diritti tutelati. Tra questi si segnala il Protocollo n. 7, adottato il 22.11.1984, il cui art. 4 ha introdotto il diritto di non essere giudicato o punito due volte.

³⁸ Parte della dottrina ritiene che il ricorso alla Corte rappresenti “un mezzo di impugnazione ordinaria” costituendo così un quarto grado di giudizio. Così Caianello (2011, p. 567). In senso conforme si veda Giunchedi (2013, p. 113); Iacoviello (2011, p. 795). In senso contrario Callari (2012, p. 303), secondo il quale tale giudizio “non viene a rappresentare l’ultimo gradino delle impugnazioni nazionali, né si può in alcun modo configurare come un’ulteriore fase o istanza del precedente processo penale. Esso costituisce, semmai, un ricorso diretto individuale ad una giurisdizione internazionale, volto a far valere un diritto fondamentale, leso da una sentenza”.

giudicato³⁹. Le previsioni della CEDU integrano quindi norme interposte nella valutazione della legittimità costituzionale secondo il parametro del citato art. 117, primo comma, ma l'eventuale eccezione è subordinata all'impossibilità di un'interpretazione in senso convenzionalmente conforme⁴⁰.

Originariamente introdotto dalla Corte costituzionale per orientare i giudici comuni nel sollevare l'eccezione di legittimità costituzionale di una legge⁴¹, il criterio dell'interpretazione

³⁹ Quanto alle ipotesi di revisione la Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo l'art. 630 c.p.p. "per la violazione dell'art. 117, primo comma, e dell'art. 46 della CEDU, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna per la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46 della CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea". Secondo il Giudice delle leggi, "l'obbligo di conformarsi alle sentenze definitive della CEDU comporta infatti anche l'impegno degli Stati contraenti a permettere la riapertura dei processi, su richiesta dell'interessato, quante volte essa appaia necessaria ai fini della *restitutio in integrum* in favore del medesimo, nel caso di violazione delle garanzie riconosciute dalla Convenzione, particolarmente in tema di equo processo. Pur nella indubbia rilevanza dei valori della certezza e della stabilità della cosa giudicata, non può ritenersi contraria a Costituzione la previsione del venir meno dei relativi effetti preclusivi in presenza di compromissioni di particolare pregnanza, accertate dalla Corte di Strasburgo, delle garanzie attinenti a diritti fondamentali della persona: garanzie che, con particolare riguardo alle previsioni dell'art. 6 della CEDU, trovano ampio riscontro nel vigente testo dell'art. 111 della Costituzione". Così Corte cost., 07.04.2011, n. 113, con nota di Pustorino (2011, p. 2.646).

⁴⁰ In caso di dubbi relativi all'interpretazione o all'applicazione dei diritti definiti dalla Cedu o dai suoi Protocolli, analogamente alla disciplina di cui all'art. 267 del TFUE sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con l'entrata in vigore del Protocollo XVI "le più alte giurisdizioni di un'alta Parte [potranno] presentare alla Corte [EDU] delle richieste di pareri consultivi". Siglato a Strasburgo in data 2 ottobre 2013, con entrata in vigore al deposito del decimo strumento di ratifica, il Protocollo XVI riconosce che "l'effettività dei diritti e delle libertà sanciti dalla Cedu sussiste nella misura in cui vi sia un concreto dialogo fra la Corte di Strasburgo e i giudici nazionali; nella stessa ottica, la più proficua tutela si attua attraverso lo strumento della sussidiarietà, secondo la logica per cui il giudice domestico è il primario garante dei diritti in commento. Al contempo, la deflazione del contenzioso avanti alla Corte europea ha cagionato la necessità 'pratica' di affiancare ad una giurisdizione contenziosa *tout court* una di carattere consultivo" (AGOSTINI; CENTAMORE, 2014).

⁴¹ Se la medesima legge è interpretabile in modi diversi, deve scegliere l'interpretazione "conforme a Costituzione", ossia ricavarne la norma

conforme fu in seguito applicazione anche alle norme della CEDU⁴² ed alle disposizioni dell'Unione europea, potendosi quindi affermare l'esistenza di una pluralità di parametri di verifica della conformità di una legge, quali la Costituzione, il diritto internazionale (nel caso di specie la CEDU) ed il diritto dell'Unione europea, che rende l'idea dell'avvenuta affermazione di un ordinamento multilivello⁴³.

Nell'impossibilità di un'interpretazione convenzionalmente conforme della legge interna, l'eccezione di legittimità costituzionale rappresenta l'unico rimedio per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU e dai relativi Protocolli aggiuntivi⁴⁴ non essendo consentite al giudice comune altre forme di sindacato⁴⁵. Diversa è però la situazione per i diritti fondamentali

compatibile con la Costituzione medesima. In buona sostanza, come è stato evidenziato, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali. Per l'approfondimento si veda Ruotolo (2012, p. 2.469 ss.), nonché Sorrenti (2006).

⁴² Recentemente la Corte europea ha ricordato che “grava in prima istanza sulle autorità nazionali, e in particolare, alle Corti e ai Tribunali, l'onere e la responsabilità di interpretare il diritto interno, ed afferma che non è competente a sostituire la propria interpretazione a quella nazionale, salvo che in presenza di decisioni manifestamente arbitrarie”. Così Corte europea, sentenza 04.02.2014, n. 29907/07 (Staibano ed Altri c. Italia).

⁴³ Sul punto si rinvia a Sorrentino (2005, p. 79); Cartabia (2007), nonché Pirrone (2004). Si veda altresì Manes (2012, p. 80 ss.), il quale rileva che “lo sviluppo dei diritti fondamentali in sede sovranazionale è oggi affidato alla sinergia di diversi strumenti di tutela [...] ed alla contaminazione virtuosa che, nel *network* multilivello, tiene costantemente in contatto i principi enunciati in disposizioni del Trattato UE e della Carta di Nizza, le disposizioni CEDU, le rispettive declinazioni giurisprudenziali di Lussemburgo o di Strasburgo [...]”.

⁴⁴ Se l'art. 117, primo comma, da una parte “rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall'altra attrae le stesse nella sfera di competenza della Corte costituzionale, poiché gli eventuali contrasti non generano [...] valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale, sicché il giudice comune non ha il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma Cedu, presentandosi l'asserita incompatibilità tra le due come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi”. Così Corte cost., sent. 24.10.2007, n. 348, in **Giurisprudenza Italiana**, UTET, n. 4, 2008, p. 831.

⁴⁵ La Corte costituzionale ha infatti escluso che “dalla qualificazione [...] dei diritti

riconosciuti dalla Carta dell'Unione europea per la semplice (e fondamentale) circostanza che essa è direttamente applicabile⁴⁶ ai sensi dell'art. 6, primo comma, TUE⁴⁷. In questo caso l'interpretazione conforme non è l'unico rimedio disponibile perché il giudice può altresì rinviare pregiudizialmente la questione alla Corte di giustizia⁴⁸ e disapplicare la legge nazionale confliggente con la norma europea direttamente applicabile⁴⁹. Se è evidente la maggiore efficacia della

fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU come principi generali del diritto comunitario possa farsi discendere la riferibilità alla Cedu del parametro di cui all'art. 11 Cost. e, con essa, la spettanza al giudice comune del potere-dovere di non applicare le norme interne contrastanti. [...] dal che discende l'impossibilità, nelle materie cui non sia applicabile il diritto dell'Unione, di far derivare la riferibilità alla CEDU dell'art. 11 Cost. dalla qualificazione dei diritti fondamentali in essa riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione". Così Corte cost., sent. 11.03.2011, n. 80, con nota di Cerruti (2012, p. 777).

⁴⁶ La diretta applicabilità fu affermata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 05.02.1963, causa 26/62 (Van Gend en Loos) che costituì la prima pronuncia in ordine ai rapporti con il diritto degli Stati membri. Nell'occasione la Corte stabilì che il diritto europeo non solo impone obblighi agli Stati membri, ma attribuisce anche diritti che i singoli possono invocare direttamente a prescindere dall'avvenuto recepimento della norma europea nell'ordinamento giuridico interno.

⁴⁷ Ai sensi dell'art. 6, primo comma, "l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [...] che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati".

⁴⁸ Secondo l'art. 267 TFUE quando una questione sull'interpretazione dei Trattati "è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione". Il rinvio pregiudiziale è invece obbligatorio allorché la questione "è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno".

⁴⁹ Sui rapporti tra diritto comunitario e diritto interno, nella sentenza 05.06.1984, n. 170 (Granital) la Corte costituzionale si avvicinò alla Corte di giustizia: con la premessa che l'ordinamento comunitario e quello interno, per quanto coordinati, sono distinti ed autonomi, essa affermò che la prevalenza della normativa comunitaria va intesa nel senso che la legge interna non interferisce nella sfera occupata da tale normativa. Per tale ragione, nelle materie riservate alla normazione comunitaria il giudice ordinario deve applicare direttamente la norma comunitaria che prevale sulla legge nazionale incompatibile, anteriore o successiva, senza la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale e fatto comunque salvo il sindacato della Corte a tutela dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana.

tutela riconosciuta dalla Carta dell'Unione europea, questa è poi amplificata dal fatto che l'obbligo di disapplicare la norma interna contrastante grava nei confronti di tutti gli organi dello Stato, in particolare quelli amministrativi⁵⁰.

3 IL *BIS IN IDEM* NELL'ORDINAMENTO ITALIANO TRA PREVISIONE LEGALE ED APPLICAZIONE GIURISPRUDENZIALE

Nell'ultimo anno la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea ha mostrato profili di contrasto dell'ordinamento italiano rispetto al diritto fondamentale a non essere puniti o giudicati due volte per lo stesso fatto.

Per una disamina dei contrasti nella giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte costituzionale si veda Berri (1984, p. 1.521); Marzanati (1995, p. 158), nonché Tizzano (1984, p. 2.064).

⁵⁰ Nella sentenza 22.06.1989, causa C-103/88 (Fratelli Costanzo), la Corte di giustizia rilevò che “sarebbe contraddittorio statuire che i singoli possono invocare dinanzi ai giudici nazionali le disposizioni di una direttiva [...] e al contempo ritenere che l'amministrazione non sia tenuta ad applicare le disposizioni della direttiva disapplicando le norme nazionali ad esse non conformi”: www.curia.eu. In senso conforme, nella sentenza 22.10.1999, n. 389, in *Giur. costit.*, 1999, pag. 3011, la Corte costituzionale affermò che “tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza di legge) – tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi – sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme [...] del Trattato CEE nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia europea”. In seguito la Corte di giustizia ribadì la propria posizione nelle sentenze 13.01.2004, causa C-453/00 (Kühne & Heitz NV c. Produktschap voor Pluimvee en Eieren) sostenendo che “l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte di giustizia nell'esercizio della competenza attribuitale dall'art. 234 TCE chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata di detta norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore [con la conseguenza] che una norma di diritto comunitario così interpretata dev'essere applicata da un organo amministrativo nell'ambito delle sue competenze anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima del momento in cui è sopravvenuta la sentenza in cui la Corte si pronuncia sulla richiesta di interpretazione”.

In primo luogo, la vicenda che ha richiamato l'attenzione è quella decisa nella sentenza "Grande Stevens"⁵¹ della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha recentemente condannato l'Italia perché la disciplina nazionale in materia di abusi di mercato viola il citato art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU⁵².

Perché si percepisca l'incidenza dei diritti fondamentali sulle scelte di politica criminale occorre accennare alcuni passaggi nell'evoluzione della disciplina sugli abusi di mercato che l'ordinamento penale italiano conosceva già a partire dalla legge 17 maggio 1991, n. 1⁵³. In attuazione della direttiva 6/2003/CE del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) introdusse "una ricorrente replica di norme incriminatrici penali in identici illeciti amministrativi, secondo una tecnica legislativa inconsueta, destinata a creare sicuramente notevoli problemi applicativi"⁵⁴. A fronte dell'obbligo previsto all'art. 14 della direttiva di introdurre "opportune sanzioni amministrative [...]"

⁵¹ In seguito ad una richiesta della Consob ai sensi dell'art. 114, quinto comma, del d.lgs. 58/1998, in data 24 agosto 2005 Ifil Investments S.p.A. e Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a. (azionista di controllo di Fiat S.p.A., in virtù del contemporaneo controllo azionario delle società Exor, Ifi e in particolare Ifil, detentrici di una partecipazione in Fiat S.p.A. pari al 30,6 %) comunicarono falsamente che nessuna iniziativa era stata intrapresa in vista della scadenza, nel prossimo mese di settembre, del prestito di tre miliardi di euro contratto nel 2002 da Fiat S.p.A. con un gruppo di banche, con l'accordo che in caso di mancato rimborso il debito si sarebbe convertito in azioni ed il conseguente rischio che all'aumento del capitale Ifil Investments S.p.A. perdesse la posizione di azionista di riferimento. Accertata la falsità della notizia furono avviati due procedimenti per il delitto di manipolazione informativa di cui all'art. 185 e per il corrispondente illecito amministrativo di cui all'art. 187-ter d.lgs. 58/1998: mentre le sanzioni amministrative divennero definitive nel 2009, il processo penale si è concluso nel 2013 con l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

⁵² Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. II, sentenza 4 marzo 2014, la disciplina italiana in materia di abusi di mercato viola anche il diritto ad un equo processo previsto all'art. 6 § 1 della Cedu: in www.echr.coe.int.

⁵³ Per l'evoluzione della disciplina ed il relativo approfondimento si rinvia a Zannotti (2008, p. 400). Sia altresì consentito rinviare a Sorbello (2008, p. 565 ss.).

⁵⁴ In questi lungimiranti termini Cass. pen., Sez. V, 03.05.2006, n. 15199, con nota di Magro (2007, p. 61 ss.).

efficaci, proporzionate e dissuasive”, non volendo rinunciare alla pena il legislatore affiancò all’illecito penale un corrispondente (ed in alcune ipotesi coincidente) illecito amministrativo disapplicando il principio di specialità di cui all’art. 9 della legge 689/1981 ed ignorando del tutto quello di sussidiarietà⁵⁵: da qui il doppio binario e l’applicazione della sanzione amministrativa e della pena per il medesimo fatto⁵⁶, in ordine ai quali la Suprema Corte ha recentemente sollevato un’eccezione di legittimità costituzionale⁵⁷.

⁵⁵ A prescindere dalla meritevolezza del bene giuridico il ricorso alla pena è subordinato all’inadeguatezza delle misure extrapenali, senza il preconcetto che la sanzione amministrativa sia meno deterrente e quindi meno efficiente rispetto all’obiettivo della prevenzione generale. Il rispetto del principio di sussidiarietà, mediante il disimpegno della pena e la presenza della mera sanzione amministrativa avrebbe garantito il rispetto del *ne bis in idem* senza l’indebolimento della prevenzione generale. A titolo esemplificativo basti considerare che “nei sei anni precedenti all’introduzione della direttiva 6/2003 (2000-2005) a fronte di 86 casi individuati dalla Consob, l’autorità giudiziaria aveva condannato complessivamente 7 persone ed emesso sentenze di patteggiamento nei confronti di altre 6 persone. Nei sei anni successivi (2006-2011), a fronte di 55 casi individuati, mentre la Consob ha irrogato sanzioni amministrative nei confronti di 75 soggetti, nello stesso periodo l’autorità giudiziaria ha condannato 9 persone ed ha emesso sentenze di patteggiamento nei confronti di altre 13 persone. L’ammontare complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate e dei provvedimenti di confisca adottati dalla Consob è stato pari, rispettivamente, a € 53 mln e € 69 mln”. Così Salini, *La riforma europea della disciplina degli abusi di mercato: la posizione della CONSOB*. Intervento del Segretario Generale della CONSOB presso la VI Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica, 13 giugno 2012: www.consob.it

⁵⁶ Risulta pertinente il dubbio se la politica criminale del doppio binario non nascondesse la speranza che almeno una sanzione, amministrativa o penale che sia, andasse a segno sull’idea che punire due volte sia maggiormente dissuasivo. In senso conforme Alessandri (2006, p. 257). Tali riflessioni consentono di ricordare che l’efficacia intimidativa di una norma penale dipende più che dal livello di severità delle sanzioni minacciate, dalla certezza e prontezza della loro effettiva applicazione, trovando così conferma l’adeguatezza della sanzione amministrativa, come dimostrano i dati sugli esiti dei procedimenti, in particolare quelli della stessa vicenda “Grande Stevens”.

⁵⁷ La Suprema corte ha sollevato la questione, in via principale, se l’art. 187-bis, primo comma, del d.lgs. 58/1998, violi l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, nella parte in cui prevede “salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato” anziché “salvo che il fatto costituisca reato”; in via subordinata, se l’art. 649 c.p.p. violi il medesimo parametro “nella parte in cui non prevede l’applicabilità della

In verità, il principio del doppio binario ebbe un primo avallo da parte della stessa Corte di giustizia la quale, nella sentenza “Spector Photo Group Nv” del 2009, stabilì che “la valutazione del carattere efficace, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni amministrative previste dalla direttiva 2003/6 non può dipendere da un’ipotetica sanzione penale ulteriore”⁵⁸: anche in presenza di sanzioni penali, quelle amministrative devono comunque esserci ed essere “efficaci, proporzionate e dissuasive”.

Una seconda conferma si è recentemente avuta con il Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014⁵⁹, relativo agli abusi di mercato, il quale ammette il doppio binario e la possibilità di mantenere le sanzioni penali in luogo di quelle amministrative⁶⁰. È lecito a questo punto interrogarsi sulla correttezza di una simile previsione tenuto conto, da una parte, che tale Regolamento e la citata Direttiva 2014/57/UE si dichiarano conformi alla Carta dei diritti fondamentali⁶¹ e, dall’altra, che il cumulo di sanzioni sullo stesso fatto lede un diritto fondamentale. L’apparente inconciliabilità è superabile nella misura in cui le sanzioni amministrative, comminate unitamente a quelle penali, siano anche sostanzialmente

disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l’imputato sia stato giudicato con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto nell’ambito di un procedimento amministrativo per l’applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della CEDU”. Così Cass. pen., Sez. V, ordinanza 10.11.2014, n. 3333/14, *inedita*.

⁵⁸ Dal punto 76 della sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23.12.2009 (causa C-45/08), in www.curia.eu.

⁵⁹ A far data dal 3 luglio 2016 tale Regolamento abrogherà la direttiva 2003/6/CE.

⁶⁰ Al considerando n. 72 risulta che “conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri non sono tenuti a imporre sanzioni sia amministrative che penali per lo stesso reato, ma possono farlo se il loro diritto nazionale lo consente”. Si tratta di una posizione complementare rispetto alla citata direttiva 2014/57/UE del 16 aprile 2014, il cui art. 7 obbliga gli Stati membri ad adottare sanzioni penali.

⁶¹ Secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia “i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza [ed] il rispetto dei diritti dell’uomo rappresenta una condizione di legittimità degli atti comunitari e che nella Comunità non possono essere consentite misure incompatibili con il rispetto di questi ultimi”. Così il paragrafo 284 della sentenza 03.09.2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 (P. Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio e Commissione).

amministrative ovvero non presentino un tale livello di afflittività da sconfinare nella materia penale, secondo i criteri sostanziali d'interpretazione impiegati dalle Corti europee.

L'eco della sentenza "Grande Stevens" ha poi destato l'attenzione su un secondo profilo di contrasto individuato nella materia tributaria dalla dottrina sensibile alla tutela dei diritti fondamentali⁶². In verità, sul piano del diritto positivo l'ordinamento tributario non viola il *ne bis in idem* per due ordini di ragioni: da una parte, per la presenza dell'art. 19 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74⁶³ che integra un'ipotesi speciale di principio di specialità (tra disposizioni sanzionatorie penali ed amministrative) non soggetta alla limitazione prevista invece negli abusi di mercato; dall'altra, una duplicazione di sanzioni per il medesimo fatto in capo alla stessa persona sarebbe comunque evitata nei limiti dell'art. 7 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 in base al quale "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"⁶⁴.

A prescindere da quest'ultima norma una violazione del *ne bis in idem* in materia tributaria sorgerebbe per effetto dell'applicazione giurisprudenziale. Nelle ipotesi di omesso versamento delle ritenute

⁶² In merito si veda Viganò [s.d.].

⁶³ Quale corollario del principio di specialità, il successivo art. 21 dispone che "l'ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato. [Tuttavia] tali sanzioni non sono eseguibili [...], salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto". Da tale disposizione si desume che il procedimento tributario giunge comunque al termine, con l'irrogazione della sanzione, senza essere sospeso per la pendenza di quello penale, come espressamente previsto all'art. 20 del medesimo decreto. Sul rapporto tra i due procedimenti si rinvia a Consiglio (2014, p. 147).

⁶⁴ Sul punto si vedano Lanzi; Aldrovandi (2014, p. 100 ss.), per i quali "non è scontato che la riforma del 2003 sia priva d'incidenza sul principio generale di specialità; da un canto, è discutibile che si possa parlare di identità del fatto previsto dalla fattispecie penale e da quella amministrativa, giacché, mentre la prima contempla quali soggetti attivi persone fisiche, cui il fatto deve risultare ascrivibile anche sotto il profilo soggettivo, la seconda vede quali soggetti attivi enti, cui la sanzione è ascritta sulla base di una responsabilità oggettiva di posizione".

o dell'Iva la duplicazione di sanzioni è stata, infatti, ritenuta legittima per l'esistenza di un rapporto non già di specialità bensì di progressione criminosa⁶⁵. Riproposto anche in seguito alla sentenza "Grande Stevens"⁶⁶, un simile orientamento conferma l'avversione della giurisprudenza di legittimità per i criteri sostanziali di soluzione del concorso apparente di norme che trovano, al contrario, applicazione nella giurisprudenza delle Corti europee⁶⁷.

⁶⁵ In materia di omesso versamento delle ritenute "per stabilire se si è in presenza di un concorso apparente o effettivo di norme, si tratta, dunque, di verificare se le norme sanzionatorie in questione riguardino o meno lo stesso fatto. La risposta a tale quesito è negativa. Entrambi gli illeciti in esame, invero, sono illeciti omissivi propri, integrati dal mero mancato compimento di un'azione dovuta. [...] pur nella comunanza di una parte dei presupposti (erogazione di somme comportanti l'obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte e di versamento delle stesse) e della condotta (omissione di uno o più dei versamenti mensili dovuti), gli elementi costitutivi dei due illeciti divergono in alcune componenti essenziali, rappresentate in particolare: dal requisito della certificazione delle ritenute, richiesto per il solo illecito penale; dalla soglia minima dell'omissione, richiesta per il solo illecito penale; dal termine di riferimento per l'assunzione di rilevanza dell'omissione [...]. Le illustrate divergenze inducono a ricostruire il rapporto fra i due illeciti in termini, non di specialità, ma piuttosto di progressione: la fattispecie penale [...] costituisce una violazione molto più grave di quella amministrativa e, pur contenendo necessariamente quest'ultima [...], la arricchisce di elementi essenziali (certificazione, soglia, termine allungato) che non sono complessivamente riconducibili al paradigma della specialità (che, ove operante, comporterebbe ovviamente l'applicazione del solo illecito penale), in quanto recano decisivi segmenti comportamentali, che si collocano temporalmente in un momento successivo al compimento dell'illecito amministrativo. Da quanto sopra discende che la presenza della previsione dell'illecito amministrativo di cui al d.lgs. 471/1997, art. 13, primo comma, e la consumazione in concreto di esso, non sono di ostacolo all'applicazione, in riferimento allo stesso periodo d'imposta e nella ricorrenza di tutti gli specifici presupposti, della statuizione relativa all'illecito penale di cui al d.lgs. 74/2000 art. 10-bis. [...]” Così Cass. pen., Sez. unite, 12.09.2013, n. 37425 (Favellato), con nota di Ciraulo (2014, p. 66). Si veda altresì Albano (2014, p. 735 ss.).

⁶⁶ Secondo la Suprema corte "le sanzioni tributarie, nel caso *de quo* – a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di Strasburgo per quelle ben più severe irrogate dalla CONSOB nell'invocato caso Grande Stevens c. Italia – reggono al vaglio" della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. In questi termini con nota di Dova (2014).

⁶⁷ In adesione a quest'ultimo orientamento, ai sensi del citato art. 267 del TFUE, con ordinanza del 27 ottobre 2014 il Tribunale di Torino ha rinviato alla Corte di giustizia l'interpretazione dell'art. 10-bis del d.lgs. 74/2000 nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto che, per lo stesso fatto, sia già stato destinatario della sanzione amministrativa irrevocabile di cui all'art. 13 del d.lgs. 471/1997. Si veda Iorio (2014, p. 47).

Sempre in ambito tributario residua un'ipotesi di *bis in idem* sostanziale paradossalmente subordinata alla volontà del destinatario della sanzione (nello stesso senso FLICK, 2014): ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 74/2000⁶⁸, qualora l'imputato per reati tributari voglia conseguire uno sgravio di pena, la mancata applicazione delle misure accessorie e l'accesso al patteggiamento oltre al debito d'imposta dovrà altresì pagare le sanzioni comminate per l'illecito amministrativo "sebbene non applicabili a norma del successivo art. 19, primo comma"⁶⁹.

4 IL NE BIS IN IDEM NELLA GIURISPRUDENZA: L'APPROCCIO "FORMALE" DELLA CORTE DI CASSAZIONE E QUELLO "SOSTANZIALE" DELLA CORTE EUROPEA E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Sull'applicazione del principio del *ne bis in idem* emerge la profonda diversità dell'approccio della Cassazione rispetto a quello delle Corti europee⁷⁰.

Sul piano nazionale, nel rapporto tra illeciti amministrativi e penali il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge 689/1981 è declinato nella giurisprudenza di legittimità sulla base del confronto

⁶⁸ Nella versione modificata dall'art. 2, comma 36-*vicies semel*, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. Il medesimo decreto si segnala perché ridusse le soglie di punibilità, eliminò le ipotesi attenuate di utilizzazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, precluse la sospensione condizionale al superamento di una duplice soglia (fissa e percentuale) di imposta evasa, rese ad effetto comune l'attenuante che consentiva la diminuzione della pena fino alla metà, così manifestando la volontà di applicare all'evasore fiscale il diritto penale del nemico. Per l'approfondimento si rinvia a Jakobs (2006, p. 3); Insolera (2006, p. 895 ss.); Viganò (2008, p. 107 ss.).

⁶⁹ Il rispetto del *ne bis in idem* dovrebbe qui suggerire al giudice nazionale di sollevare la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia oppure, con maggiore coraggio, disapplicare l'art. 13 nella parte in cui subordina l'accesso al patteggiamento al pagamento della sanzione amministrativa sullo stesso fatto per il quale irrognerà la sanzione penale.

⁷⁰ Per una ricognizione delle posizioni salienti si veda Corte di Cassazione, Ufficio del massimario, *Considerazioni sul principio del ne bis in idem nella recente giurisprudenza europea: la sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e Altri c. Italia*, Relazione n. 35/2014, 8 maggio 2014: www.cortedicassazione.it

strutturale tra fattispecie considerate in astratto⁷¹ e non in concreto a causa dell'avversione per criteri sostanziali di soluzione del concorso di norme. Secondo un orientamento consolidato

i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero sono in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale⁷².

Se nella vicenda “Grande Stevens” il cumulo sanzionatorio si è prodotto per la scelta di paralizzare il principio di specialità, attraverso la clausola “fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato” di apertura degli artt. 187-*bis* e 187-*ter* del d.lgs. 58/1998, nella sentenza “Favellato” le Sezioni unite eludono però l'applicazione del principio di specialità ritenendo che le due fattispecie di omesso versamento delle ritenute non integrano il medesimo fatto perché rispondono a un rapporto di progressione criminosa⁷³.

⁷¹ “Per medesimo fatto deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla condotta, all'evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge”. Così Cass. pen., Sez. II, 21.03.2013, n. 18376, in *CED Cassazione*, 2013.

⁷² Così Cass. pen., Sez. unite, 20.12.2005, n. 47164, con nota di Terracina (/2006, p. 143). In senso conforme, 28.10.2010, n. 1235, con nota di Scarcella (2011, p. 567); 28.10.2010, n. 1963, con nota di Vallini (2011, p. 848); 27.02.2014, n. 25191, in **Diritto Penale e Processo**, Milano, Ed. Ipsoa, fascicolo 9, p. 1.056, 2014. Segnala la necessità di ricorrere a criteri ulteriori di soluzione del concorso apparente Romano (1995, p. 165).

⁷³ In particolare, “la fattispecie penale [...] costituisce una violazione molto più grave di quella amministrativa e, pur contenendo necessariamente quest'ultima [...], la arricchisce di elementi essenziali (certificazione, soglia, termine allungato) che non sono complessivamente riconducibili al paradigma della specialità (che, ove operante, comporterebbe ovviamente l'applicazione del solo illecito penale), in quanto recano decisivi segmenti comportamentali, che si collocano temporalmente in un momento successivo al compimento dell'illecito amministrativo”. Così Cass. pen., Sez. unite, 12.09.2013, n. 37425 (Favellato), *cit.*, pag. 66.

Diversamente dall'approccio della Suprema corte, nella giurisprudenza delle Corti europee il rispetto del *ne bis in idem* è verificato secondo un approccio contenutistico che prescinde dalla qualificazione giuridica che lo Stato attribuisce alla sanzione⁷⁴ in quanto, a determinate condizioni, una sanzione formalmente amministrativa può considerarsi sostanzialmente penale (come verificatosi per le sanzioni amministrative irrogate nella vicenda "Grande Stevens") comportando i divieti di duplicare la sanzione e di avviare un secondo giudizio sul medesimo fatto⁷⁵. Per riqualificare le sanzioni amministrative, la Corte europea dei diritti dell'uomo richiama la propria giurisprudenza in base alla quale "al fine di stabilire" la sussistenza di una "accusa in materia penale", occorre tener presente tre criteri: la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura stessa di quest'ultima e la natura e il grado di severità della sanzione. Questi criteri sono peraltro alternativi e non cumulativi: affinché si possa parlare di "accusa in materia penale" è sufficiente che il reato in causa sia di natura penale rispetto alla Convenzione, o abbia esposto l'interessato a una sanzione che, per natura e livello di gravità, rientri in linea generale nell'ambito della "materia penale"⁷⁶. Ciò non impedisce di adottare un approccio cumulativo se l'analisi separata di ogni criterio

⁷⁴ Secondo la Corte europea la qualificazione giuridica nazionale "non è tuttavia decisiva ai fini dell'applicabilità del profilo penale dell'articolo 6 della CEDU, in quanto le indicazioni che fornisce il diritto interno hanno un valore relativo". Sul punto si rinvia al paragrafo 52 della sentenza 21.02.1984, Öztürk c. Germania.

⁷⁵ Nella sentenza 10.02.2009, Sergueï Zolotoukhine c. Russia, la Corte europea ha precisato che l'articolo 4 del Protocollo n. 7 deve essere inteso nel senso che esso vieta di perseguire o giudicare una persona per un secondo illecito nella misura in cui alla base di quest'ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli stessi.

⁷⁶ Poiché alla manipolazione informativa l'art. 187-ter del d.lgs. 58/1998 commina una sanzione amministrativa il cui massimo edittale è pari a venticinque milioni, con la facoltà della CONSOB di aumentare "fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo", la Corte europea ha ritenuto la sanzione connotata da un livello di afflittività tale da rientrare nella materia penale.

non permette di arrivare ad una conclusione chiara in merito alla sussistenza di una “accusa in materia penale”⁷⁷.

Alle medesime conclusioni è pervenuta la Corte di giustizia chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità del sistema del doppio binario con il principio del *ne bis in idem*. In particolare, nella sentenza “Åklagaren c. Hans Åkelberg Fransson”⁷⁸ essa ha affermato che

l’art. 50 della Carta non osta a che uno Stato membro imponga, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in materia di Iva, una combinazione di sovrattasse e sanzioni penali. [...] Solo qualora la sovrattassa sia di natura penale, ai sensi dell’art. 50 della Carta, e sia divenuta definitiva, tale disposizione osta a che procedimenti penali per gli stessi fatti siano avviati nei confronti di una stessa persona.

Resta infine da chiarire quando una sanzione amministrativa presenta un severità tale da rientrare nella materia penale. Una chiara (ed alla luce dell’importo della sanzione, sorprendente) indicazione proviene dalla sentenza “Nikänen c. Finlandia”⁷⁹ con la quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha recentemente condannato la Finlandia considerando sostanzialmente penale una sanzione amministrativa dell’importo di € 1.700: è evidente quanto lontano sia il metro di valutazione qui impiegato rispetto ai limiti edittali delle sanzioni amministrative previste dal nostro ordinamento, a tal punto che gran parte degli illeciti formalmente amministrativi dovrebbe

⁷⁷ Il riferimento è al punto 82 della sentenza 08.06.1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, in www.echr.coe.int.

⁷⁸ Corte di giustizia, sentenza del 26.02.2013, causa C-617/10, par. 34, in www.curia.eu. Per l’approfondimento si rinvia a Esposito De Falco (2014, p. 649), nonché Vozza (2013).

⁷⁹ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 20.05.2014, Nikänen c. Finlandia. Dalla lettura della sentenza emerge che per la mancata dichiarazione dell’incasso di alcuni dividendi al sig. Nykänen fu irrogata la sanzione amministrativa della sovrattassa pari a 1.700 euro, divenuta definitiva nel 2009. Per il medesimo fatto, inoltre, nel 2008 si avviò nei suoi confronti un procedimento penale al termine del quale fu condannato alla pena della reclusione per dieci mesi.

essere considerata sostanzialmente penale⁸⁰. Anche se la pluralità di criteri risolutivi (formali e sostanziali) consentisse di superare il concorso apparente di norme, così evitando la duplicazione delle sanzioni sullo stesso fatto, non deve però dimenticarsi che l'irrogazione di una sanzione sostanzialmente penale coinvolge anche il diritto fondamentale ad un processo equo, previsto agli articoli 6 della Cedu e 47, secondo comma, della Carta europea, che esige garanzie che il procedimento sanzionatorio amministrativo non sempre assicura⁸¹.

5 CONCLUSIONI

Il pensiero alla sentenza “Favellato”, che ha escluso il concorso apparente tra le fattispecie penale ed amministrativa di omesso versamento delle ritenute, pone il quesito sul grado di resistenza di una simile posizione ai criteri di Engel, individuati dalla Corte europea ed applicati anche dalla Corte di giustizia, i quali impongono una revisione del sistema sanzionatorio⁸². Questo consentirebbe di eliminare le duplicazioni⁸³ e di adeguare i procedimenti d'irrogazione

⁸⁰ Il riferimento è ai limiti edittali delle sanzioni previste dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. A titolo esemplificativo, basti pensare che l'art. 1, primo comma, del medesimo decreto commina la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

⁸¹ Si segnala l'ordinanza del 02.10.2014 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto un'istanza cautelare presentata in primo grado, imponendo alla CONSOB di adeguare il proprio regolamento sanzionatorio alla sentenza “Grande Stevens” al fine di garantire pienamente l'integrità del contraddittorio e la pubblicità del procedimento.

⁸² Secondo Paliero (2004, p. 1.011), la nozione di diritto sanzionatorio trova i suoi “precedenti terminologici più specifici nei sintagmi ‘diritto penale amministrativo’ e ‘diritto sanzionatorio amministrativo’”. Essa si erge a categoria nuova, che travalica gli stessi limiti del diritto sanzionatorio amministrativo per assumere contorni più ampi, con la tendenza, almeno sul piano concettuale, a salire di livello per inglobare anche la legislazione speciale di marca criminale”.

⁸³ Oltre agli abusi di mercato previsti al d.lgs. 58/1998, all'art. 13 del d.lgs. 74/2000 che subordina la concessione dell'attenuante, la mancata applicazione delle pene accessorie e l'accesso al patteggiamento al pagamento delle sanzioni amministrative “sebbene non applicabili all'imputato a norma dell'art. 19,

delle sanzioni (formalmente amministrative, ma sostanzialmente penali) ivi compresi quelli tributari tenuto anche conto che, in tema di contraddittorio, l'art. 41 della Carta riconosce "il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio"⁸⁴.

Le riflessioni finora svolte documentano l'inesorabile condizionamento della politica criminale. Il legislatore non gode più di un diritto assoluto nel comminare sanzioni perché

dal catalogo dei diritti fondamentali derivano in capo agli Stati non solo obblighi c.d. negativi (consistenti, cioè, in altrettanti divieti di violare tali diritti fondamentali attraverso condotte di propri organi legislativi, esecutivi o giudiziari), ma anche obblighi positivi di tutela, dedotti dall'obbligo generale di rispetto dei diritti fondamentali posto a carico di ciascuno Stato membro⁸⁵.

comma 1", un'ulteriore previsione legale di *bis in idem* è contenuta all'art. 174-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore.

⁸⁴ In questa direzione si pone la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega fiscale, che prevede all'art. 1, tra i principi e criteri direttivi generali, il "b) [...] la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi", nonché all'art. 5, lett. f), "specifiche regole procedurali che garantiscano un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria [...] in ogni fase del procedimento di accertamento tributario". Sul punto, nella sentenza 18.12.2008, causa C-349/07 (Sopropé) la Corte di giustizia affermò che "il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogniquale volta l'amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo. In forza di tale principio i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione" (paragrafi 36-37). In senso conforme, 03.07.2014, cause riunite C-129/13 (Kamino International) e C-130/13 (Datema Hellmann Worldwide). Inizialmente contraria all'esistenza di un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale, così Cass. civ., Sez. V, 29.12.2010, n. 26316, con nota di Marcheselli (2011, p. 376), allineandosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia le Sezioni unite hanno recentemente affermato che "l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una e specifica previsione normativa". Così Cass. civ., Sez. unite, 18.09.2014, n. 19667 e n. 19668, in Leggi d'Italia. Sul tema si veda Fantozzi (2011, p. 137); Iorio; Ambrosi (2014, p. 2.260); Selicato (2012, p. 321); Thione (2014, p. 11).

⁸⁵ In questi termini Viganò, 2007b, p. 36.

Non è una prospettiva nuova. È ancora poco nota agli operatori ai quali la diretta applicabilità della Carta europea dei diritti fondamentali impone di guardare oltre il proprio ordinamento in un sistema giuridico ormai multilivello.

RIFERIMENTO

AGOSTINI, Bianca; CENTAMORE, Gisueppe. Protocollo XVI alla convenzione europea dei diritti umani: osservazioni generali. In: **Diritto Penale Contemporaneo**, Milano, Ed. Associazione “Progetto Giustizia Penale”, 2014.

ALBANO, A. Profili dogmatici e prospettive di attuazione nel diritto vivente del principio del ne bis in idem in materia tributaria. In: **Rivista della Guardia di Finanza**, Roma, Ed. Comando Generale della Guardia di Finanza, n. 3, 2014.

ALESSANDRI, Alberto. Attività d’impresa e responsabilità penali. In: **La responsabilità dell’impresa**. Milano: Giuffrè, 2006.

ARDESI, Luciano. Dai diritti umani ai diritti dei popoli. In: BACCARINI, Emilio; FIORAMONTI, Lorenzo (a cura di). **Diritti umani**: cinquant’anni dopo. Roma: Aracne, 1999.

BARTOLE, Sergio; SENA, Pasquale de; ZAGREBELSKY, Vladimiro. **Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali**. Padova: Cedam, 2012.

BERNARDI, Alessandro. La competenza penale accessoria dell’Unione europea: problemi e prospettive. In: PALIERO, Carlo Enrico; VIGANO, Francesco (a cura di). **Europa e Diritto Penale**, Milano, Ed. Giuffrè, 2013.

BERRI, Mario. Composizione del contrasto tra corte costituzionale e corte di giustizia delle comunità europee. In: **Giurisprudenza Italiana**, UTET, n. 1, 1984.

BOBBIO, Norberto. Sul fondamento dei diritti dell'uomo: relazione al Convegno sul fondamento dei diritti dell'uomo, L'aquila, 14-19 settembre 1964. In: **Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto**, n. 42, p. 302-309, 1965.

BUTTURINI, Daniele. **La tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento costituzionale italiano ed europeo**. Napoli: E.S.I., 2009.

CAIANELLO, M. Profili critici e ipotesi di sviluppo nell'adeguamento del sistema interno alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. In: MANES, Vittorio; ZAGREBELSKY, Vladimiro (a cura di). **La convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano**. Milano: Giuffrè, 2011.

CALLARI, Francesco. **La revisione la giustizia penale tra forma e sostanza**. Torino: Giappichelli, 2012.

CARTABIA, Marta. L'ora dei diritti fondamentali nell'Unione Europea. In: CARTABIA, Marta (a cura di). **I diritti in azione: universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti Europee**. Bologna: Nulino, 2007.

CERRUTI, Tanja. Cedu, UE e parametri di costituzionalità: è cambiato qualcosa dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona? In: **Giurisprudenza Italiana**, UTET, n. 4, 2012.

CIRAULO, Antonell. La punibilità degli omessi versamenti dell'Iva e delle ritenute certificate nella lettura delle Sezioni Unite. In: **Cassazione Penale**, Milano, Ed. Giuffrè, v. 54, n.º 1, p. 66-87, 2014.

CONFORTI, Benedetto. **Diritto internazionale**. Napoli: Scientifica, 2006.

CONSIGLIO, Paolo. L'evoluzione dei rapporti tra procedimento penale e processo tributario tra crisi del "doppio binario" e (parziale) ripristino delle pregiudiziali penali. In: **Rivista della**

Guardia di Finanza, Roma, Ed. Comando Generale della Guardia di Finanza, n. 1, 2014.

DOVA, Massimiliano. Ne bis in idem in materia tributaria: prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici nazionali e sovranazionali. In: Cassazione Penale, Milano, Sez. III, 08.04.2014, n. 20266. Disponibile in: <www.penalecontemporaneo.it>.

ESPOSITO DE FALCO, Olimpia. L'applicazione in materia sanzionatoria tributaria del principio del ne bis in idem nella Carta Europea dei diritti fondamentali e nella CEDU (nota a Corte di giustizia, sentenza 26/02/2013, n. C-617/10). In: **Diritto e Pratica Tributaria Internazionale**, Padova, Ed. CEDAM, n. 2, p. 649-488, 2014.

FASSÒ, Guido. **Il diritto naturale**. Torino: E.R.I., 1964.

FERRAJOLI, Luigi. Sui fondamenti dei diritti fondamentali: un approccio multidisciplinare. In: **Studi Sulla Questione Criminale**, Roma, Ed. Carotti, v. 2, n. 2, p. 11-25, maggio-agosto 2010.

FLICK, Giovanni Maria. Reati fiscali, principio di legalità e ne bis in idem: variazioni italiane su un tema europeo. 14 settembre 2014. Disponibile in: <<https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/d/3281-reati-fiscali-principio-di-legalita-e-ne-bis-in-idem-variazioni-italiane-su-un-tema-europeo>>.

FOFFANI, Luigi. Politica criminale europea e sistema finanziario: l'esempio degli abusi di mercato. In: PALIERO, Carlo Enrico; VIGANÒ, Francesco (a cura di). **Europa e Diritto Penale**, Milano, Ed. Giuffrè, 2013.

FANTOZZI, Augusto. Violazioni del contraddittorio e invalidità degli atti tributari. In: **Rivista di Diritto Tributario**, fascicolo 2, p. 127-158, 2011.

GIUNCHEDI, Filippo. La tutela dei diritti fondamentali previsti dalla CEDU: la corte europea dei diritti dell'uomo come giudice di quarta istanza? In: **Archivio Penale**, anno LXV, fascicolo 1, p.

3-29, gennaio–aprile 2013.

GRASSO, Giovanni. Il Trattato di Lisbona e le nuove competenze penali dell'Unione. In: **Studi in onore di Mario Romano**, Napoli, Ed. Jovene/ Università Cattolica del Sacro Cuore, v. IV, p. 2.307-2.350, 2011.

GRASSO, Giovanni. Introduzione: diritto penale ed integrazione europea. In: GRASSO, Giovanni; SICURELLA, Rosaria (a cura di). **Lezioni di diritto penale europeo**. Milano: Giuffrè, 2007a.

GRASSO, Giovanni. La protezione degli interessi finanziari comunitari nella prospettiva della formazione di un diritto penale europeo. In: **Criminalia 2006, Annuario di Scienze Penali**, Pisa, Ed. ETS, v. 1, p. 93-124, 2007b.

HENKIN, Louis. Diritti dell'uomo. In: **Enciclopedia delle scienze sociali**. Milano: Treccani, 1993.

IACOVIELLO, Francesco Mauro. Il quarto grado di giurisdizione: la corte europea dei diritti dell'uomo (nota a Corte cost., sent. 04.06.2010, n. 196). In: **Cassazione Penale**, Milano, Ed. Giuffrè, v. 51, n.° 2, p. 794-820, 2011.

INSOLERA, Gaetano. Terrorismo internazionale tra delitto politico e diritto penale del nemico. In: **Diritto Penale e Processo**, Milano, Ed. Ipsoa, v. 12, fascicolo 7, p. 895-900, 2006.

IORIO, Antonio. Fisco, test sulle doppie sanzioni. In: **Il sole 24 ore**, Milano, 12 novembre 2014.

IORIO, Antonio; AMBROSI, Laura. Diritto di contraddittorio preventivo e garanzie del contribuente. In: **Fisco**, ETI Wolters Kluwer, v. II, n. 23, p. 2.260 ss. 2014.

JAKOBS, Günther. I terroristi non hanno diritti. In: KOSTORIS, Roberto E.; ORLANDI, Renzo (a cura di), **Contrasto al terrorismo interno e internazionale**. Torino: Giappichelli, 2006.

KANT, Immanuel. **Per la pace perpetua**. Milano: Feltrinelli, 1991.

KOSTORIS, Roberto E. Pubblico ministero europeo e indagini “nazionalizzate”. In: **Cassazione Penale**, Milano, Ed. Giuffrè, n. 12, p. 4.738-4.747, 2013.

LANZI, Alessio; ALDROVANDI, Paolo. **Diritto penale tributario**. Padova: CEDAM, 2014.

MAGRO, Maria Beatrice. Le manipolazioni di mercato tra illecito penale e illecito amministrativo. In: **Cassazione Penale**, Milano, Ed. Giuffrè, n. 1, p. 61 ss., 2007.

MANACORDA, Stefano. Diritto penale europeo. In: *Diritto on line*, Treccani, 2014. Disponibile in: <https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-penale-europeo_%28Diritto-on-line%29/>.

MANACORDA, Stefano. “Dovere di punire”? gli obblighi di tutela penale nell’era della internazionalizzazione del diritto. In: **Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale**, Milano, Ed. Giuffrè, v. 55, n. 4, p. 1.364-1.401, 2012.

MANES, Vittorio. **Il giudice nel labirinto**: profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali. Roma: Dike Giuridica, 2012.

MANES, Vittorio. **La convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano**. Milano: Giuffrè, 2011.

MANES, Vittorio; SGUBBI, Filippo (a cura di). **L’interpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale**. Bologna: Bononia University Press, 2007.

MANNOZZI, Grazia; CONSULICH, Federico. La sentenza della corte di giustizia C-176/03: riflessi penalistici in tema di principio di legalità e politica dei beni giuridici. In: **Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Economia**, anno XIX, n. 4, p. 899-944, ottobre-dicembre 2006.

MARCHESELLI, Alberto. Contraddittorio e procedimento tributario, un passo indietro e due avanti. In: **Corriere Tributario**, v. 34, fascicolo 5, p. 376-380, 2011.

MARIELLA, Giovanni; PEZZUTO, Giancarlo. Il bilancio comunitario ed il concetto di frode comunitaria. In: **Rivista della Guardia di Finanza**, Roma, Ed. Comando Generale della Guardia di Finanza, anno XLVI, n. 6, p. 2.381 e ss., 1997.

MARZANATI, Anna. La corte costituzionale alla ricerca di nuovi spazi nella composizione dei conflitti tra diritto interno e diritto comunitario. In: **Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario**, Milano, Ed. Giuffrè, n. 5, 1995.

MAZZESCHI, Riccardo Pisillo. Diritti umani (diritto internazionale): protezione internazionale. In: *Diritto on line*, Treccani, 2013. Disponibile in: <https://www.treccani.it/enciclopedia/diritti-umani-dir-int-protezione-internazionale_%28Diritto-on-line%29/>.

NUZZOLO, Agostino; TOSCHI, Giorgio. L'evoluzione della disciplina in materia di tutela degli interessi finanziari dell'UE. In: **Rivista della Guardia di Finanza**, Roma, Ed. Comando Generale della Guardia di Finanza, n. 3, 2001.

PALIERO, Carlo Enrique. Riforma penale in Italia e dinamica delle fonti: una paradigmatica. In: **Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale**, Milano, Ed. Giuffrè, n. 4, p. 1.111 ss., 2004.

PICOTTI, Lorenzo. Il Corpus Juris 2000: profili di diritto penale sostanziale e prospettive di attuazione alla luce del progetto di costituzione per l'Europa. In: PICOTTI, Lorenzo (a cura di). **Il Corpus Juris 2000: nuova formulazione e prospettive di attuazione**. Padova: Cedam, 2004. p. 3-91.

PICOTTI, Lorenzo. L'attuazione in Italia degli strumenti dell'Unione europea per la protezione penale degli interessi finanziari comunitari. In: **Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia**, n. 3, 2006.

PIRRONE, Pasquale. **L'obbligo di conformarsi alle sentenze della corte europea dei diritti dell'uomo**. Milano: Giuffrè, 2004.

PULITANÒ, Domenico. Politica criminale. In: MARINUCCI, Giorgio; DOLCINI, Emilio (a cura di). **Diritto penale in trasformazione**. Milano: Giuffrè, 1985.

PUSTORINO, Pietro. Un nuovo intervento della corte costituzione in tema di riapertura di procedimenti penali per contrarietà alla Cedu. In: **Giurisprudenza Italiana**, UTET, n. 12, 2011.

RISI, C. Gli articoli 2, 3 della Costituzione. In: CENDON, Paolo (a cura di). **Trattato breve dei nuovi danni: persone, famiglia, medicina**. v. I. Padova: Cedam, 2014.

ROMANO, Mario. **Art. 15: commentario al codice penale**. v. I. Milano: Giuffrè, 1995.

RUOTOLO, Marco. Interpretazione conforme a Costituzione e tecniche decisorie della Corte costituzionale. In: **Scritti in onore di Alessandro Pace**. v. III. Napoli: Scientifica, 2012. p. 2.469-2.500.

SCARCELLA, Alessio. Specialità, concorso e consumazione nei reati tributari: per le sezioni unite c'è frode e frode. In: **Diritto Penale e Processo**, Milano, Ed. Ipsoa, v. 17, fascicolo 5, p. 567-580, 2011.

SELICATO, Pietro. Scambio di informazioni, contraddittorio e statuto del contribuente. In: **Rassegna Tributaria**, v. 55, fascicolo 2, p. 321-358, 2012.

SICURELLA, Rosaria. Questioni di metodo nella costruzione di una teoria delle competenze dell'Unione europea in materia penale. In: **Studi in onore di Mario Romano**, Napoli, Ed. Jovene/Università Cattolica del Sacro Cuore, v. IV, p. 2.569-2.644, 2011.

SORBELLO, Pietro. Economia e sanzione: il (possibile) disimpegno della pena in materia di *market abuse*. In: **L'Indice Penale**, Roma, Dike Giuridica, anno 2008, v. 11, Fascicolo 2, p.

565-598, 2008.

SORBELLO, Pietro. Il *bis in idem* nell'ordinamento penale italiano: dal *market abuse* al diritto sanzionatorio tributario. In: **Diritto Penale Contemporaneo**, Milano, Ed. Associazione "Progetto Giustizia Penale", n. 3, 2015.

SORRENTI, Giuse. **L'interpretazione conforme a costituzione**. Milano: Giuffrè, 2006.

SORRENTINO, Federico. La tutela multilivello dei diritti. In: **Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario**, Milano, Ed. Giuffrè, n. 1, p. 79-88, 2005.

SOTIS, Carlo. Le competenze penali dell'Unione previsto nel Trattato di Lisbona: una lettura d'insieme. In: PALIERO, Carlo Enrico; VIGANÒ, Francesco (a cura di). **Europa e diritto penale**, Milano, Ed. Giuffrè, 2013.

TERRACINA, David. Il "cerchio e la botte", linee guida delle sezioni unite in materia di tutela penale del diritto d'autore. In: **Diritto dell'Internet**, n. 2, p. 146-152, 2006.

THIONE, Marco. Il contraddittorio procedimentale. In: **Consulenza**, n. 11, 2014.

TIZZANO, Antonio. La corte costituzionale e il diritto comunitario: vent'anni dopo. In: **Il Foro Italiano**, Milano, Ed. Il Foro Italiano, n. 1, p. 2.063-2.074, gennaio 1984.

VALLINI, Antonio. Giusti principi, dubbie attuazioni: convergenza di illeciti in tema di circolazione di veicolo sottoposto a sequestro. In: **Diritto Penale e Processo**, Milano, Ed. Ipsoa, v. 17, fascicolo 7, p. 848-858, 2011.

VIGANÒ, Francesco. Diritto penale del nemico e diritti fondamentali. In: BERNARDI, Alessandro; PASTORE, Baldassare; PUGIOTO, Andrea (a cura di). **Legalità penale e crisi del diritto, oggi: un percorso interdisciplinare**. Milano: Giuffrè, 2008.

VIGANÒ, Francesco. Diritto penale sostanziale e convenzione europea dei diritti dell'uomo. In: RUGA RIVA, Carlo (a cura di). **Ordinamento penale e fonti non statali: l'impatto dei vincoli internazionali, degli obblighi comunitari e delle leggi regionali sul legislatore e sul giudice penale.** Milano: Giuffrè, 2007b.

VIGANÒ, Francesco. Diritto penale sostanziale e convenzione europea dei diritti dell'uomo. In: **Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale**, Milano, Ed. Giuffrè, n. 1, p. 42 ss., 2007a.

VIGANÒ, Francesco. Doppio binario sanzionatorio e ne bis idem: verso una diretta applicazione dell'art. 50 della Carta? (a margine della sentenza Grande Stevens della Corte EDU). Disponibile in: <www.penalecontemporaneo.it>.

VIGANÒ, Francesco. L'arbitrio del non punire: sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali. In: **Studi in onore di Mario Romano**, Napoli, Ed. Jovene/ Università Cattolica del Sacro Cuore, v. IV, p. 2.645-2.704, 2011.

VILLANI, Ugo. **Dalla dichiarazione universale alla convenzione europea dei diritti dell'uomo.** Bari: Cacucci, 2012.

VOZZA, Donato. I confini applicativi del principio del ne bis in idem interno in materia penale: un recente contributo della Corte di Giustizia dell'Unione europea. 15 aprile 2013. Disponibile in: <<https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2226-i-confini-applicativi-del-principio-del-ne-bis-in-idem-interno-in-materia-penale-un-recente-contrib>>.

ZANNOTTI, Roberto. **Il nuovo diritto penale dell'economia.** Milano: Giuffrè, 2008.

Recebido em: 17-5-2023
Aprovado em: 25-7-2023